

NUOVA DEFINIZIONE DI MICRO, PICCOLA E MEDIA IMPRESA

(Raccomandazione CE 06-05-03, n. 2003/361/Ce, GUUE n. L 124 del 20-05-03)

PREMESSA

A partire dal 1 gennaio 2005 è entrata in vigore la nuova definizione di PMI. La raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese operanti in tutti i settori produttivi, sostituisce, a decorrere dal **1° gennaio 2005**, la raccomandazione della Commissione europea 96/280/CE del 3 aprile 1996.

La nuova definizione, tenuto conto dell'evoluzione delle dinamiche socio-economiche, dei fattori inflattivi nel frattempo intervenuti nonché delle peculiarità socio-economiche di alcuni Stati Membri, tra i quali l'Italia, presenta alcune considerevoli novità, tra cui:

- l'introduzione della definizione di **micro-impresa**,
- l'innalzamento del massimale finanziario,
- la suddivisione delle imprese in tre tipologie: **autonome, associate e collegate**.

Benché la Commissione abbia confermato il criterio di autonomia – già presente nella precedente raccomandazione- ha modificato, tuttavia, in parte i criteri di indipendenza. I nuovi parametri di riferimento, infatti, tengono conto dell'esigenza di garantire, anche una verifica più accurata e analitica delle partecipazioni detenute da investitori singoli o associati che potrebbero essere persone fisiche individuali o soggetti pubblici.

L'introduzione di nuovi parametri dimensionali per la classificazione delle imprese implica conseguenze anche ai regimi di incentivi alle imprese. Infatti, tutte le agevolazioni comunitarie, nazionali e regionali, identificando le categorie di imprese beneficiarie degli incentivi e le percentuali di agevolazioni differenti in ragione delle dimensioni del soggetto beneficiario, devono recepire la nuova definizione e prevedere i conseguenti effetti sulle aziende.

Di seguito vengono descritti, in dettaglio, i contenuti essenziali della nuova raccomandazione.

NUOVI PARAMETRI

Nell'ambito della categoria delle PMI, le nuove definizioni sono le seguenti:

<i>Categoria d'impresa</i>	<i>Numero di dipendenti</i>	<i>Parametri Finanziari</i>	
		<i>Fatturato</i>	<i>Totale di bilancio</i>
<i>Media Impresa</i>	250	50 milioni di € (nel 1996: 40 milioni)	43 milioni di € (nel 1996: 27 milioni)
<i>Piccola Impresa</i>	50	10 milioni di € (nel 1996: 7 milioni)	10 milioni di € (nel 1996: 5 milioni)
<i>Microimpresa</i>	10	2 milioni di € (non definito in passato)	2 milioni di € (non definito in passato)

Si precisa che:

- i due requisiti (numero dipendenti e parametri finanziari) sono cumulativi e quindi devono sussistere entrambe;
- nella valutazione dei parametri finanziari è sufficiente che almeno uno dei due parametri (fatturato o totale di bilancio annuo) sia nei limiti indicati.

Aderente a:



CONFAPI

IT-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01



Via F. Lippi, 30
25134 BRESCIA

Tel. 030 23076
Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it
www.apindustria.bs.it

- per occupati si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria. Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. Si considerano dipendenti dell'impresa anche i proprietari gestori (imprenditori individuali) ed i soci che svolgono attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti; con riferimento a questi ultimi gli stessi devono percepire un compenso per l'attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Al fine del calcolo in termini di ULA, il socio che percepisce tali compensi viene considerato salvo il caso in cui il contratto che regola i rapporti tra la società ed il socio stesso specifichi una durata inferiore all'anno (in tal caso si calcola la frazione di ULA). Non sono conteggiati gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento.
- il periodo da prendere in considerazione per il calcolo dei due requisiti è quello cui si riferiscono i dati dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.
Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato, dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974 n.689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.
- Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.

Nel definire il grado di indipendenza che possono avere le PMI, la Raccomandazione stabilisce che un'impresa è definita autonoma quando non è identificabile come impresa associata o collegata.

Impresa associata
Si definiscono associate tutte le imprese non identificabili come imprese collegate tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (a valle).

Tuttavia, un'impresa può essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, qualora, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25%, siano presenti le categorie di investitori elencate di seguito, e, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati con l'impresa in questione:

- società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
- università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;
- investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

Si precisa che:

- per società pubbliche di partecipazione, si intendono le società, partecipate in via diretta o indiretta dalla Stato e/o da altri enti pubblici in misura complessivamente superiore al 50% del capitale, che esercitano in via esclusiva o prevalente una o più delle seguenti attività:
 - attività di acquisizione, detenzione o gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, al capitale di altre imprese;
 - attività di acquisizione e gestione di obbligazioni o altri titoli di debito;
 - attività di acquisizione, detenzione o gestione degli strumenti finanziari previsti dal codice civile.
- per società a capitale di rischio si intendono le società che, in funzione di disponibilità finanziarie proprie, effettuano professionalmente in via esclusiva o prevalente investimenti nel capitale di rischio tramite l'assunzione, la valorizzazione, la gestione e lo smobilizzo di partecipazioni (venture capital).
- per investitori istituzionali si intendono i soggetti la cui attività di investimento in strumenti finanziari è subordinata a previa autorizzazione o comunque sottoposta ad apposita regolamentazione. Rientrano in tale categoria le banche, le società di gestione del risparmio (SGR), le società di investimento a capitale variabile (SICAV), i fondi pensione, le imprese di assicurazione, le società finanziarie capogruppo di gruppi bancari, i soggetti iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del Testo Unico Bancario, le fondazioni bancarie e i fondi di sviluppo regionale.
- per enti pubblici locali si intendono, ai sensi del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni.

Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata ad una o più imprese, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due), i dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate, salvo il caso in cui i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Impresa collegata
Si definisce:
a) l'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
b) l'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
c) l'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
d) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata ad una o più imprese, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, ai dati dell'impresa richiedente **si sommano interamente** i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate – situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime – a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente.

Un'impresa può essere ritenuta collegata ad un'altra impresa tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, a patto che esercitino la loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui. Si considera contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione. Al riguardo si precisa che, affinché si possa determinare il collegamento fra tali imprese, debbono verificarsi contemporaneamente le seguenti condizioni:

- la persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo in base alla vigente normativa nazionale;
- le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa Divisione della Classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, ovvero un'impresa ha fatturato all'altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate all'impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci), a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese.

Un'impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.

Si precisa che tra gli enti pubblici sono inclusi, a titolo esemplificativo, le amministrazioni centrali, le regioni, gli enti pubblici locali, le università pubbliche, le camere di commercio, le ASL, gli enti pubblici di ricerca. La detenzione

indiretta, che deve risultare anch'essa pari o superiore al 25%, si calcola come prodotto tra la detenzione dell'ente pubblico in un'impresa, pari almeno al 25%, e quella di quest'ultima nell'impresa richiedente.

Un'impresa richiedente è considerata autonoma nel caso in cui il capitale dell'impresa stessa sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi è posseduto e l'impresa medesima dichiara di poter presumere in buona fede l'inesistenza di imprese associate e /o collegate.

L'Ufficio Economico Finanziario, resta a disposizione degli Associati per maggiori informazioni e chiarimenti.